

Civile Sent. Sez. 3 Num. 24258 Anno 2026
Presidente: DE STEFANO FRANCO
Relatore: FANTICINI GIOVANNI
Data pubblicazione: 30/07/2026

Arricchimento senza causa

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6282/2022 R.G.

proposto da

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lentini (c.f. LNTGNN55B11C286P), con domicilio digitale *ex lege*

- ricorrente -

contro

COMUNE DI PETROSINO, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Maria Cusenza (c.f. CSNSVT56D22C286X) e dall'avv. Felicia D'Amico (c.f. DMCFLC62R43H501N), con domicilio digitale *ex lege*

- controricorrente e

ricorrente incidentale-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1301 del 2 agosto 2021;

udita la relazione della causa svolta all'udienza del 2 luglio 2026 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Michele Cisterna, che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, con assorbimento degli altri, e per il rigetto del ricorso incidentale condizionato;
uditi i difensori delle parti e letta la memoria del controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Campobello di Mazara ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 1301/21, del 2 agosto 2021, della Corte d'appello di Palermo, che - nel respingerne il gravame esperito, in via principale, avverso la sentenza n. 736 del 16 settembre 2016, del Tribunale di Marsala (dichiarando, invece, assorbito quello incidentale condizionato del Comune di Petrosino) - ha confermato l'accoglimento dell'opposizione proposta dal Comune di Petrosino contro il decreto emesso dal medesimo Tribunale, che ingiungeva all'opponente il pagamento di € 667.282,86 per sorte capitale, oltre a € 430.246,02 per interessi moratori ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in favore del predetto Comune di Campobello di Mazara.

2. L'odierno ricorrente riferisce, in punto di fatto, di essere l'ente gestore della discarica per rifiuti solidi urbani del "Comprensorio 31", sita nel suo territorio, presso la quale, tra gli altri, pure il Comune di Petrosino era stato autorizzato - giusta determinazione n. 65/2002/S.R.U. della Prefettura di Trapani - a conferire i propri rifiuti.

3. Poiché il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque aveva determinato - mediante l'ordinanza n. 2382 del 30 dicembre 2003 - in € 65,27 per tonnellata, oltre a IVA, l'importo da pagarsi per l'attività di smaltimento per i conferimenti relativi agli anni 2003 e 2004, il Comune di Campobello di Mazara invitava al pagamento del dovuto il Comune di Petrosino.

4. Quest'ultimo veniva diffidato - in virtù di atto notificato il 9 novembre 2004 - a corrispondere complessivi € 579.983,87 (oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria), pari alla somma di € 435.871,75 ed € 144.112,12, il primo importo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 30 settembre 2004, il secondo, invece, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2002.

5. A fronte di tale iniziativa, il Comune di Petrosino trasmetteva all'odierno ricorrente la delibera n. 31/2005 della propria giunta municipale, con la quale veniva dato mandato al Sindaco di richiedere la rateizzazione del dovuto, in eguali importi, in sette esercizi finanziari.

6. Svoltasi successivamente (in data 7 aprile 2005) presso la casa comunale dell'odierno ricorrente una conferenza di servizi, con partecipazione di rappresentanti di ambedue gli enti municipali, per verificare la possibilità della richiesta rateizzazione, il Comune di Petrosino, con delibera del consiglio comunale n. 46 del 29 settembre 2005, si riconosceva debitore dell'importo di € 640.000,00.

7. Avendo, però, l'ente provveduto a corrispondere soltanto somme per complessivi € 209.743,93, il Comune di Campobello di Mazara - sulla base di prova scritta, costituita dalle due delibere nn. 31/2005 (richiesta di rateizzazione) e 46/2005 (presa d'atto della conferenza di servizi e riconoscimento dell'esposizione debitoria, secondo la prospettazione del ricorrente) del Comune di Petrosino - conseguiva il suddetto provvedimento monitorio, fatto oggetto, però, di opposizione da parte dell'ingiunto.

8. L'opponente, previamente eccepiti - in rito - il difetto di giurisdizione del giudice adito e quello di legittimazione del Comune ingiungente, nonché, nel merito, l'intervenuta prescrizione del credito azionato, resisteva, comunque, all'avversaria domanda di pagamento, sul presupposto dell'inesistenza di una valida convenzione scritta tra le parti, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.

9. Si costituiva in giudizio l'opposto, che chiedeva la conferma dell'emesso decreto ingiuntivo, sul rilievo che l'obbligazione di pagamento del Comune di Petrosino discendesse direttamente dalla legge e dai provvedimenti autoritativi della Regione e che, comunque, il credito azionato trovasse «la sua genesi» nell'atto ricognitivo costituito, dapprima, dalla delibera n. 31/05 e, poi, dalla delibera n. 46 del 29 settembre 2005, che aveva approvato l'accordo raggiunto nella conferenza di servizi del precedente 7 aprile.

10. In via subordinata, peraltro, il Comune di Campobello di Mazara chiedeva riconoscersi sussistenti i presupposti dell'arricchimento senza causa del Comune di Petrosino, ex art. 2041 c.c.

11. L'adito Tribunale accoglieva, nel merito, l'opposizione (avendo, invece, ritenuto infondate le eccezioni pregiudiziali in rito, e quella preliminare di prescrizione, sollevate dal Comune di Petrosino), con decisione poi confermata in appello.

12. Difatti, il giudice del gravame - respingendo l'appello principale del già opposto (dichiarando, invece, assorbito quello incidentale condizionato, diretto a contestare il rigetto delle eccezioni pregiudiziali e preliminari) - condivideva le conclusioni del primo giudice circa l'assenza di un valido contratto in forma scritta, come richiesto dall'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, oltre che sull'impossibilità che il preteso riconoscimento di debito del Comune di Petrosino «supplisca all'indicata carenza di forma».

13. Al pari, poi, del Tribunale di Marsala, il giudice d'appello riteneva inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c., differenziandosi «strutturalmente e tipologicamente» da quella di adempimento, non essendo la sua proposizione giustificata dalle difese proposte dall'opponente con la propria iniziativa ex art. 645 c.p.c. e, infine, difettando il requisito della sussidiarietà, poiché, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 18

agosto 2000, n. 267, il rapporto obbligatorio sarebbe sorto in capo all'amministratore o funzionario che ha consentito la prestazione.

14. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, il Comune di Campobello di Mazara ha proposto ricorso per cassazione, articolato - come detto - in cinque motivi.

15. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, il Comune di Petrosino, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, proponendo, inoltre, ricorso incidentale condizionato, sulla base di tre motivi, che reiterano quelli oggetto dell'appello incidentale condizionato ritenuti assorbiti dalla Corte palermitana.

16. All'esito della camera di consiglio del 2/10/2024, con l'ordinanza interlocutoria n. 1884 del 27/1/2025, il Collegio - ritenuto il rilievo nomofilattico della questione riguardante la possibilità di esperire l'azione ex art. 2041 c.c. in relazione a pretese creditorie nascenti da rapporti contrattuali che avrebbero richiesto la forma scritta, ai sensi degli artt. 16 e 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 - rinviava la causa alla pubblica udienza della Sezione.

17. Con la propria memoria e nel corso dell'odierna udienza pubblica il Procuratore Generale chiedeva l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, con assorbimento degli altri, e il rigetto del ricorso incidentale condizionato.

18. Il ricorrente incidentale depositava memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso del Comune di Campobello di Mazara denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. - la violazione e falsa applicazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 1 della legge regionale della Regione

Siciliana 21 agosto 1984, n. 67, degli artt. 6 e 8 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché degli artt. 22 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; si duole il ricorrente del rigetto del quarto motivo d'appello, peraltro scrutinato pregiudizialmente dalla Corte territoriale, con cui era stata censurata la decisione del Tribunale di ritenere che la fonte dell'obbligazione assunta dal Comune di Petrosino dovesse essere contrattuale, sicché, in assenza di una convenzione stipulata in forma scritta, il contratto doveva ritenersi inesistente.

2. Viene, per contro, ribadito, anche in questa sede, che la fonte del rapporto tra i due Comuni «non stava in un contratto, ma negli atti autoritativi emessi dalla Regione Siciliana e dal Commissario del Governo per l'emergenza rifiuti».

3. A fronte di tale rilievo, la Corte palermitana - osserva il ricorrente - ha escluso che la fonte dell'obbligazione del Comune di Petrosino potesse rinvenirsi negli atti amministrativi da esso indicati, giacché si tratterebbe di atti «di carattere organizzativo», senza, però, che sia dato comprendere che concetto abbia «inteso esprimere».

4. D'altra parte, non scalfirebbe la tesi del ricorrente l'argomentazione ulteriore - svolta dalla sentenza impugnata per corroborare la tesi della natura negoziale della fonte della pretesa creditoria del Comune di Campobello di Mazara - secondo cui i rappresentanti dei due Comuni non ebbero mai a sottoscrivere la convenzione, il cui schema pure era stato approvato dal consiglio comunale di Petrosino, con atto n. 84 del 21 settembre 1995, e trasmesso all'odierno ricorrente.

5. Difatti, si rileva nel ricorso, tale atto «si limita a disciplinare gli aspetti tecnici e organizzativi del conferimento in discarica e non contiene alcun accordo di natura contrattuale che ha come contenuto il conferimento in discarica e il pagamento del prezzo».

6. Il motivo è inammissibile.

7. Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione e falsa applicazione di legge di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, nel rispetto dell'onere di specificità imposto dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., che richiede non soltanto l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche la puntuale individuazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con tali norme, nonché l'esplicitazione delle ragioni di tale contrasto attraverso un confronto argomentativo tra la soluzione accolta dal giudice di merito e quella ritenuta corretta (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., Sez. 3, 26 luglio 2024, n. 20870).

8. Nel caso di specie, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e di contabilità pubblica, ma si limita ad una generica contrapposizione tra la propria ricostruzione della vicenda - fondata sull'origine autoritativa dell'obbligazione - e quella accolta dalla Corte territoriale, senza individuare in modo puntuale le specifiche affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si porrebbero in contrasto con le norme richiamate.

9. In particolare, a fronte dell'ampia motivazione della Corte d'appello, che ha escluso la configurabilità di una fonte non negoziale del rapporto obbligatorio (esaminando gli stessi atti e documenti che il Comune di Campobello di Mazara richiama nel ricorso) e ha ritenuto necessaria, ai fini dell'insorgenza dell'obbligazione, la stipulazione di un contratto in forma scritta tra gli enti coinvolti, il ricorrente non sviluppa alcuna effettiva critica giuridica a tale *ratio decidendi*, omettendo di indicare quali specifiche statuizioni della sentenza sarebbero erranee e per quali ragioni esse contrasterebbero con il corretto precetto normativo.

10. La censura, infatti, si risolve nella mera reiterazione delle tesi già prospettate nei gradi di merito - segnatamente, quella secondo cui la fonte dell'obbligazione risiederebbe negli atti autoritativi regionali e prefettizi - senza che venga effettuato il necessario raffronto tra il contenuto precettivo delle norme evocate e le argomentazioni giuridiche poste a fondamento della decisione impugnata; in proposito, è significativo il passaggio del ricorso (pag. 11) in cui il ricorrente afferma: «La Corte di Appello contesta che la fonte della obbligazione del Comune di Petrosino possa rinvenirsi negli atti amministrativi indicati dal Comune di Campobello con l'argomentazione che trattasi di atti organizzativi. Non si comprende il concetto che la Corte territoriale ha inteso esprimere, quello che il ricorrente ritiene inconfutabile è che nella materia dello smaltimento dei rifiuti, che ha natura pubblicistica, gli obblighi giuridici possono nascere dalla legge e dagli atti regolamentari e/o amministrativi che da essa discendono».

11. Il motivo, dunque, non individua le affermazioni in diritto della sentenza censurata (invero, nemmeno censura le plurime - e assolutamente comprensibili - argomentazioni che la Corte territoriale ha addotto per addivenire alla decisione), né chiarisce in quale modo esse si porrebbero in contrasto con l'interpretazione delle norme invocate, limitandosi ad una generica esposizione della propria tesi difensiva (asseritamente «inconfutabile»).

12. Ne consegue che la doglianza non consente a questa Corte di svolgere il proprio sindacato di legittimità, traducendosi in una richiesta meramente esplorativa di riesame della vicenda, inammissibile in sede di legittimità.

13. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. - erronea e falsa applicazione degli artt. 191 e 194 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre a travisamento della prova in relazione all'art. 115 c.p.c.

14. Si censura la sentenza impugnata, la quale - nel pronunciarsi sul primo motivo di gravame - ha escluso che potesse attribuirsi valore di ricognizione di un debito fuori bilancio alla delibera del consiglio comunale di Petrosino n. 46 del 2005, rilevando che, in mancanza di un contratto (come, appunto, nella specie), il rapporto obbligatorio sorge in capo al funzionario o all'amministratore che ha disposto l'acquisizione del servizio, per le prestazioni non riconoscibili ex art. 194, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 267 del 2000.

15. Assume il ricorrente che - ferme le considerazioni di cui al primo motivo - il debito *de quo* rientrerebbe tra quelli «riconoscibili», trattandosi di attività (il conferimento in discarica di rifiuti solidi urbani) di natura vincolata, e non discrezionale, alla quale il Comune di Petrosino non poteva sottrarsi, essendo imposta da norme imperative di ordine pubblico a tutela della salute, la cui omissione avrebbe integrato un illecito penale.

16. Viene, inoltre, addebitato alla sentenza impugnata di essere «caduta in un grave travisamento della prova», nella parte in cui nega che possa attribuirsi valore di riconoscimento di debito alla delibera comunale suddetta (la n. 46, del 29 settembre 2005), giacché essa - secondo la Corte territoriale - si limiterebbe a «dare mandato al Sindaco pro tempore di richiedere al Comune di Campobello di Mazara una rateizzazione di quanto dovuto».

17. Così argomentando, però, la sentenza avrebbe confuso il contenuto di tale delibera con quello della precedente delibera di giunta del 7 marzo 2005, n. 31, che aveva conferito il suddetto mandato al Sindaco di Petrosino.

18. Infine, si censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui afferma l'illegittimità della delibera consiliare n. 46 del 2005, per inesistenza di un contratto tra i due Comuni.

19. Assume, infatti, il ricorrente che - fermo quanto già rilevato circa la natura non negoziale della fonte dell'obbligazione del Comune di Petrosino - deve, comunque, ritenersi che tale (predicata) illegittimità non precluda alla delibera di esplicitare la sua efficacia in assenza di impugnazione e annullamento in sede giudiziaria, giacché essa risulta nulla e non inesistente.

20. Ad avviso del Comune ricorrente, «La sentenza impugnata, inoltre, afferma che la delibera del Consiglio Comunale ex art. 194 lett. e) dlt 267\2000 non sarebbe legittima perché il debito riconosciuto non avrebbe fonte contrattuale per inesistenza del contratto. Orbene, anche tale osservazione è inconducente, sia per ciò che è stato rilevato con il primo motivo di ricorso circa la fonte della obbligazione di cui è causa, sia perché la delibera, ammesso che fosse illegittima, non è nulla, non è affetta da alcuna delle ipotesi di nullità previste dalla legge, sicché in mancanza di una sua impugnazione e di un suo annullamento in sede giudiziaria, esprime la sua efficacia».

21. La censura è inammissibile nella parte in cui ribadisce che l'obbligazione del Comune di Petrosino aveva una fonte normativa, affermazione esclusa dalla Corte d'appello e reiterata col primo motivo, qui dichiarato inammissibile.

22. È invece infondata nella parte in cui si sostiene l'efficacia e validità della delibera di riconoscimento del debito, ai sensi degli artt. 191 e 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, sostenendo che detta deliberazione avrebbe comunque fatto sorgere l'obbligazione in capo all'ente.

23. La Corte territoriale ha, infatti, correttamente escluso ogni efficacia ricognitiva o costitutiva della delibera consiliare invocata dal ricorrente, rilevando come, in difetto di un valido titolo negoziale a monte, non potesse configurarsi un riconoscimento di debito idoneo a vincolare l'ente, né tantomeno a sanare la mancanza di un contratto stipulato nelle forme di legge.

24. Tale statuizione si pone in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la delibera comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio, adottata in assenza di un valido contratto fonte dell'obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, né è idonea ad innovare la disciplina che regola la conclusione dei contratti della pubblica amministrazione, i quali richiedono la forma scritta *ad substantiam*.

25. Si è infatti affermato che «la delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Comune destina una somma al pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, la disciplina che regola la conclusione dei contratti da parte della P.A., né introducendo una sanatoria per i contratti nulli o invalidi per difetto della forma scritta richiesta *ad substantiam*» (Cass., Sez. 2, 13 maggio 2022, n. 15303; Cass., Sez. 6, 14 gennaio 2021, n. 510).

26. Ne discende che, una volta esclusa - come accertato dalla Corte di merito - l'esistenza di un valido contratto tra le parti, la delibera consiliare richiamata dal ricorrente non poteva assumere alcuna efficacia costitutiva dell'obbligazione o sanante della sua invalida assunzione, né poteva valere quale fonte autonoma della stessa.

27. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. - erronea e falsa applicazione dell'art. 59 del d.lgs. n. 267 del 2000, oltre a travisamento della prova in relazione all'art. 115 c.p.c., nella parte in cui si è escluso che il verbale della conferenza di servizi del 7 aprile 2005 costituisse la contrattualizzazione dell'accordo transattivo intervenuto sul riconoscimento del debito, sulla sua misura e sul metodo di pagamento deliberato dalla giunta municipale del Comune di Petrosino con la delibera n. 31 del 7 marzo 2005, e ciò in ragione della mancata partecipazione del Sindaco a tale conferenza.

28. Rileva il ricorrente che, ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. n. 267 del 2000, il Sindaco di un Comune può delegare, su specifici atti o fatti, un proprio assessore a sottoscrivere un accordo negoziale, come risulta avvenuto nel caso di specie.

29. Inoltre, si assume che la sentenza impugnata - nell'affermare che quanto statuito in sede di conferenza di servizi non è mai stato formalizzato - sarebbe, nuovamente, incorsa in travisamento della prova (visto che dal verbale del 7 aprile 2005 risultava la necessità della sua trasmissione «ai Dirigenti dei Settori competenti dei rispettivi Comuni al fine dell'adozione degli atti successivi e propedeutici alla formalizzazione di quanto oggi statuito»); l'affermazione, infatti, sarebbe in contrasto «con l'evidenza documentale costituita dalla delibera del consiglio comunale di Petrosino n. 46 del 29 settembre 2005, nella quale si dà atto del citato verbale e si assume l'obbligazione del Comune a pagare».

30. Il motivo è inammissibile.

31. In primo luogo, la censura non rispetta l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto il ricorrente, pur fondando la propria doglianza sulla pretesa valenza negoziale della convenzione e del verbale della conferenza di servizi, omette di riportarne il contenuto, limitandosi a fornire una propria lettura riassuntiva e interpretativa degli atti. In tal modo, non si consente a questa Corte di verificare direttamente la decisività delle deduzioni svolte, demandando inammissibilmente al giudice di legittimità un'attività integrativa di ricerca e selezione del materiale processuale.

32. In secondo luogo, la censura si risolve nella sollecitazione di un riesame del merito della vicenda, non consentito in sede di legittimità. Il ricorrente, infatti, pretende di contrapporre la propria ricostruzione dei fatti a quella accolta dalla Corte territoriale, insistendo sulla rilevanza della delega sindacale agli assessori e sulla natura negoziale

degli atti posti in essere; tuttavia, il giudice di merito ha già esaminato tali circostanze, affermando in modo inequivoco che né la convenzione, né il verbale della conferenza di servizi presentavano i requisiti idonei a configurare un valido accordo tra le parti, non risultando la conclusione di alcun vincolo negoziale. Le doglianze del ricorrente mirano, dunque, a ottenere una nuova valutazione delle risultanze fattuali e documentali, inammissibile in questa sede.

33. Infine, la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. è formulata al di fuori dei limiti entro i quali essa è ammissibile in sede di legittimità. Secondo il costante insegnamento delle Sezioni Unite, infatti, la violazione della norma può essere denunciata solo ove si allegghi che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei poteri riconosciutigli, mentre è inammissibile la censura che investa la mera valutazione delle prove, risolvendosi nella critica del convincimento del giudice (Cass., Sez. U., 30 settembre 2020, n. 20867).

34. Né si configura il travisamento della prova - secondo le precise coordinate ermeneutiche di Cass., Sez. U., 5 marzo 2024, n. 5792 - in un caso, come quello per cui è causa, in cui il significato di quella è ricavato da una complessiva interpretazione, in esito alla verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio.

35. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. - nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando omissione di pronuncia sul terzo motivo d'appello, con il quale si assumeva l'ingiustizia della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto inefficace, sotto il profilo del *quantum debeatur*, la predetta delibera consiliare del n. 46 del 2005 e il verbale della conferenza di servizi del 7 aprile 2005.

36. Il motivo è infondato.

37. La censura attiene alla quantificazione del credito vantato dal Comune di Campobello di Mazara, ma è evidente che la riconosciuta insussistenza di detto credito (*an*) rende superflua la necessità di qualsivoglia statuizione sul *quantum*, restando logicamente assorbita ogni decisione sul punto.

38. Di conseguenza, non si configura la denunciata minuspetizione in cui, ad avviso del ricorrente, sarebbe incorsa la Corte d'appello.

39. Infine, il quinto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c., anche con riferimento agli artt. 167 e 183, comma 4, c.p.c.

40. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata dall'odierno ricorrente nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio ex art. 645 c.p.c., esito, questo, al quale la Corte palermitana è pervenuta sul rilievo che l'opponente, essendosi limitato a dedurre l'inesistenza di un titolo contrattuale per difetto di forma scritta, non aveva determinato quell'allargamento del *thema decidendum*, viceversa necessario perché la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dall'opposto possa ritenersi ammissibile.

41. Assume, per contro, il ricorrente che proprio in virtù delle difese dell'opponente sarebbe stato introdotto un tema di indagine tale da giustificare lo *ius variandi*.

42. D'altra parte, erronea sarebbe pure l'affermazione della Corte circa l'assenza del requisito della "sussidiarietà" dell'azione di ingiustificato arricchimento, poiché ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 il rapporto obbligatorio sarebbe sorto in capo all'amministratore o funzionario che ha consentito la prestazione.

43. Come esposto, il motivo si articola in due censure.

44. Indipendentemente da quanto statuito da Cass. Sez. U., 27/12/2010, n. 26128, Rv. 615487-01 (e da Cass. Sez. 2, 04/07/2018,

n. 17482, Rv. 649452-01, e Cass. Sez. 1, 25/10/2018, n. 27124, Rv. 651448-01), con riguardo ai profili di ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dall'opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, risulta infondata la critica rivolta alla seconda *ratio decidendi*.

45. Infatti, è da reputarsi corretta la decisione della Corte d'appello nella parte in cui ha considerato inammissibile la domanda di arricchimento senza causa per difetto di residualità ex art. 2042 c.c.

46. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte:

«In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, con apposita deliberazione dell'organo competente, che riconosca l'utilità dell'arricchimento, non bastando, a tal fine, il mero comportamento degli organi rappresentativi, in quanto insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale sulla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute» (Cass. Sez. 3, 14/05/2025, n. 12943, Rv. 674697-01),

«L'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito» (Cass. Sez. 1, 20/11/2018, n.

29988, Rv. 651892-02, ha ritenuto improponibile l'azione d'ingiustificato arricchimento da parte di un'impresa di pulizie nei confronti di un Comune, sul presupposto della riconosciuta esperibilità, ex art. 23 del d.l. n. 66 del 6 marzo 1989, conv. in l. n. 144 del 1989, dell'azione nei confronti dei singoli funzionari responsabili dell'acquisizione del servizio. In proposito, come osservato da Cass. Sez. U., 28/04/2026, n. 11513, «La [citata] norma è confluita con modifiche non sostanziali nell'art. 35, comma primo del d.lgs. n. 77/1995 - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali - e, successivamente, nell'art. 191 del d.lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - che attualmente dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5 di cui al d.lgs. 267/2000. Se vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.»).

47. Pertanto, resistendo a censura la *ratio decidendi* di difetto di residualità (per sussistenza di altra azione tipica esperibile a tutela delle ragioni del preteso impoverito, come appena ricordato), di per sé sola idonea a fondare la conclusione di inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento, è irrilevante l'eventuale non correttezza dell'altra *ratio* e il motivo può, solo per questo, essere disatteso.

48. In conclusione, il ricorso principale va respinto; resta assorbito il ricorso incidentale condizionato del Comune di Petrosino.

49. Consegue al rigetto del ricorso principale la condanna del Comune di Campobello di Mazara a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.

50. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P. Q. M.

La Corte

rigetta il ricorso principale;

dichiara assorbito il ricorso incidentale;

condanna il Comune di Campobello di Mazara a rifondere al Comune di Petrosino le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 12.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 2 luglio 2026.

Il Consigliere estensore
(*Giovanni Fanticini*)

Il Presidente
(*Franco De Stefano*)